

Bruxelles, 23 dicembre 2019
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0154(COD)**

**15244/1/19
REV 1**

**ASIM 152
CODEC 1795
JAI 1333
STATIS 81**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale = Accordo politico

1. Il 16 maggio 2018 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale.
2. Al fine di portare avanti le discussioni, il 31 maggio 2018 la presidenza austriaca entrante ha avviato una consultazione scritta con le delegazioni sulla proposta. La proposta di compromesso della presidenza è stata elaborata tenendo conto delle osservazioni formulate dalle delegazioni nel corso della consultazione ed è stata discussa in sede di Gruppo "Statistiche" del Consiglio l'11 luglio, il 3 settembre e il 26 settembre 2018.

3. La proposta di compromesso riveduta della presidenza, che includeva alcune modifiche proposte nella riunione del Gruppo "Statistiche" del 26 settembre 2018, è stata approvata mediante procedura di approvazione tacita il 18 ottobre 2018. Il 31 ottobre 2018 il Coreper ha adottato il mandato per l'avvio di negoziati interistituzionali sul regolamento relativo alle statistiche in materia di migrazione riveduto.
4. Il primo trilogio politico e la prima riunione tecnica hanno avuto luogo durante la presidenza austriaca nel dicembre 2018, dopodiché la presidenza rumena ha portato avanti un intenso calendario di riunioni politiche e tecniche con il Parlamento e la Commissione. Il compromesso sul regolamento relativo alle statistiche in materia di migrazione riveduto è stato messo a punto nel corso di una riunione tecnica il 25 gennaio 2018 ed è stato successivamente approvato in via provvisoria in occasione del trilogio politico del 31 gennaio 2019.
5. Il suddetto compromesso non ha però ricevuto un sostegno sufficiente dalle delegazioni. Pertanto, sulla base dei progressi realizzati, la presidenza rumena ha proseguito le discussioni al fine di trovare un compromesso accettabile per la maggioranza degli Stati membri.
6. Il 16 aprile 2019, sulla base della relazione della commissione LIBE, il Parlamento ha adottato la sua posizione in prima lettura sul regolamento relativo alle statistiche in materia di migrazione riveduto.
7. La presidenza finlandese ha proseguito gli sforzi della presidenza rumena, sottoponendo la revisione del regolamento relativo alle statistiche in materia di migrazione a ulteriori discussioni in occasione delle riunioni del Gruppo "Statistiche" del 26 settembre e del 31 ottobre 2019. La seconda proposta di compromesso, elaborata dalla presidenza finlandese e figurante nel documento 13450/19, ha ricevuto un ampio sostegno dalle delegazioni nella riunione del Coreper del 20 novembre 2019.

8. La suddetta proposta di compromesso è stata presentata in occasione del trilogio politico del 28 novembre 2019 ed è stata approvata in via provvisoria con una modifica al considerando 11.
9. Il 28 novembre 2019 il suddetto compromesso frutto dei negoziati interistituzionali, quale figura nel documento 13193/19, è stato presentato al Gruppo "Statistiche" ed è stato sostenuto da un'ampia maggioranza di delegazioni. Il 4 dicembre 2019 il Coreper ha confermato l'accordo raggiunto sul regolamento relativo alle statistiche in materia di migrazione riveduto, contenuto nel documento 13193/19.
10. Nella riunione del 9 dicembre 2019 la commissione LIBE del Parlamento europeo ha votato il testo convenuto in sede di trilogio. Successivamente, il presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti ha ricevuto una lettera del presidente della commissione LIBE, in cui quest'ultimo indicava che avrebbe raccomandato alla commissione LIBE e alla plenaria, previa messa a punto giuridico-linguistica, di approvare l'accordo raggiunto in sede di trilogio senza emendamenti e che conteneva il testo del regolamento relativo alle statistiche in materia di migrazione riveduto (doc. 15174/2/19 REV 2).
11. Il testo di compromesso presentato dal Parlamento europeo è identico a quello trasmesso al Comitato dei rappresentanti permanenti il 4 dicembre 2019 come documento 13193/19. La versione "pulita" del testo di compromesso presentata dal Parlamento europeo figura nell'allegato del presente documento.
12. **Su tale base, si invita il Coreper a raccomandare al Consiglio di adottare un accordo politico sul testo del regolamento relativo alle statistiche in materia di migrazione riveduto, contenuto nell'allegato del presente documento.**

PE-CONS N./AA - 2018/0154(COD)

**REGOLAMENTO (UE) 2019/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del

**che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del ...

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio² istituisce un quadro giuridico comune e comparabile riguardo alle statistiche europee in materia di migrazione e di protezione internazionale.
- (2) Al fine di soddisfare le nuove esigenze interne all'Unione in relazione a statistiche in materia di migrazione e di protezione internazionale e considerando che le caratteristiche della migrazione sono soggette a rapidi mutamenti, occorre un quadro che consenta una risposta rapida all'evoluzione delle esigenze riguardanti le statistiche in materia di migrazione e di protezione internazionale.
- (3) Per sostenere l'Unione nel rispondere efficacemente alle sfide poste dalla migrazione e nello sviluppare politiche basate sui diritti umani, occorrono dati in materia di asilo e di gestione della migrazione forniti con frequenza subannuale.

² Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).

- (4) Le statistiche in materia di asilo e di gestione della migrazione sono fondamentali per analizzare, formulare e valutare un'ampia gamma di politiche, in particolare per quanto riguarda le risposte all'arrivo di persone che cercano protezione in Europa, allo scopo di definire e applicare le migliori politiche.
- (5) Le statistiche in materia di migrazione e di protezione internazionale sono fondamentali per avere una visione d'insieme dei flussi migratori all'interno dell'Unione e per consentire la corretta applicazione, da parte degli Stati membri, della legislazione dell'Unione, nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
- (6) Al fine di garantire la qualità e, in particolare, la comparabilità dei dati trasmessi dagli Stati membri, nonché di consentire l'elaborazione a livello dell'Unione di quadri di sintesi attendibili, i dati utilizzati dovrebbero basarsi sugli stessi concetti e dovrebbero riferirsi a date o periodi di riferimento identici.

- (7) I dati forniti in materia di asilo e gestione della migrazione dovrebbero essere coerenti con le pertinenti informazioni raccolte a norma del regolamento (CE) n. 862/2007.
- (8) Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio³ fornisce un quadro di riferimento per le statistiche europee in materia di migrazione e di protezione internazionale. In particolare, richiede il rispetto dei principi di indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico e favorevole rapporto costi-benefici.
- (9) Al fine di produrre statistiche in modo più efficiente, le autorità statistiche nazionali dovrebbero avere il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente a tutti i dati amministrativi per poterli utilizzare e integrare con i dati statistici, nella misura necessaria per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009.

³ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

- (10) In sede di sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee, le autorità statistiche nazionali e l'autorità statistica europea nonché, se del caso, altre autorità competenti dovrebbero tener conto dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee, riveduto e aggiornato dal comitato del sistema statistico europeo il 16 novembre 2017.
- (11) Gli studi pilota dovrebbero tenere conto del valore aggiunto dell'Unione, stabilire le condizioni per introdurre nuove rilevazioni di dati nell'ambito di applicazione del presente regolamento, valutare la fattibilità e la qualità delle statistiche, compresa la loro comparabilità tra paesi, nonché i costi delle relative rilevazioni di dati. Prima di avviare uno studio pilota specifico, la Commissione dovrebbe riesaminare le pertinenti fonti amministrative a livello dell'Unione e verificare se le statistiche richieste possano essere basate su tali fonti. Priorità dovrebbe essere data all'esame del numero delle domande di permesso di soggiorno presentate per la prima volta e di quello delle domande respinte.

I risultati degli studi pilota dovrebbero essere oggetto di una valutazione da parte della Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri e resi pubblici. La Commissione dovrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di introdurre nuove rilevazioni di dati negli Stati membri solo se i risultati degli studi pilota sono positivi. Dovrebbe inoltre consultare il Garante europeo della protezione dei dati alle condizioni stabilite all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴.

⁴ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(11 bis) Nel rispetto dell'ambito di applicazione del presente regolamento è importante ottimizzare l'uso delle informazioni esistenti e dei dati già rilevati. A tal fine dovrebbero essere esaminate le fonti di dati esistenti a livello nazionale e dell'Unione, nonché le modalità per beneficiare del quadro per l'interoperabilità di cui al regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio* e al regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio**, al fine di valutarne l'impiego per le statistiche ufficiali. Tale valutazione dovrebbe comprendere anche l'attuazione del concetto di interoperabilità a livello dell'Unione al fine di consentire a più organizzazioni di utilizzare gli stessi dati, ciascuna in base alle proprie esigenze e autorizzazioni.

* Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (*GUL 135 del 22.5.2019, pag. 27*).

** Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (*GUL 135 del 22.5.2019, pag. 85*).

- (11 ter) Nel rispetto dell'ambito di applicazione del presente regolamento, la Commissione (Eurostat) dovrebbe mirare a garantire il coordinamento delle rilevazioni di dati in uso presso le pertinenti agenzie dell'Unione, e a tal fine è opportuno concludere accordi di cooperazione tra la Commissione (Eurostat) e tali agenzie nell'ambito delle rispettive competenze.
- (12) Il regolamento (CE) n. 223/2009 prevede un quadro di riferimento per le statistiche europee e impone agli Stati membri di rispettare i principi statistici e i criteri di qualità precisati in detto regolamento. Le relazioni sulla qualità sono fondamentali per valutare e migliorare la qualità delle statistiche europee e informare in proposito. Il comitato del sistema statistico europeo ha approvato uno standard del sistema statistico europeo (SSE) per la struttura delle relazioni sulla qualità, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009. Tale standard SSE dovrebbe contribuire all'armonizzazione delle relazioni sulla qualità previste dal presente regolamento.
- (13) L'obiettivo del presente regolamento, cioè la revisione e l'integrazione delle norme comuni vigenti relative alla rilevazione di dati e alla compilazione di statistiche europee in materia di migrazione e protezione internazionale, non può essere realizzato in modo sufficiente dall'azione individuale degli Stati membri, ma può, per motivi di armonizzazione e comparabilità, essere conseguito meglio a livello di Unione. L'UE può quindi adottare misure appropriate in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (14) Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento (CE) n. 862/2007, è opportuno stanziare risorse finanziarie sufficienti per la rilevazione, l'analisi e la diffusione di statistiche nazionali e dell'Unione di elevata qualità in materia di migrazione e di protezione internazionale.
- (14 bis) Nel caso in cui l'attuazione del presente regolamento richieda che il sistema statistico nazionale di uno Stato membro sviluppi e attui nuove metodologie e nuove rilevazioni di dati per le statistiche di cui al presente regolamento, compresi la partecipazione degli Stati membri a studi pilota e il miglioramento delle fonti di dati e dei sistemi informatici, agli Stati membri dovrebbe essere concesso un contributo finanziario dell'Unione sotto forma di sovvenzioni in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.
- (15) Il presente regolamento garantisce il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e alla non discriminazione sanciti dagli articoli 7, 8 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ e il regolamento (UE) 2018/1725 dovrebbero applicarsi ai dati personali contemplati dal presente regolamento.

⁵ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

⁶ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

- (16) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di specificare le disaggregazioni, definire le norme relative ai formati appropriati per la trasmissione di dati e stabilire le modalità pratiche e il contenuto delle relazioni sulla qualità. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.
- (17) Qualora l'esecuzione del presente regolamento richieda adeguamenti significativi dei sistemi statistici nazionali degli Stati membri, la Commissione dovrebbe avere la possibilità, in casi debitamente giustificati e per un periodo di tempo limitato, di concedere deroghe agli Stati membri interessati. Tali adeguamenti significativi possono derivare, in particolare, dalla necessità di migliorare la tempestività, di adeguare la progettazione delle modalità di rilevazione dei dati, compreso l'accesso alle fonti amministrative, o di sviluppare nuovi strumenti per la produzione di dati.

⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (18) Per essere efficacemente controllata, l'applicazione del regolamento (CE) n. 862/2007 deve formare oggetto di valutazioni periodiche. La Commissione dovrebbe esaminare in maniera approfondita le statistiche compilate ai sensi del regolamento (CE) n. 862/2007, nonché la loro qualità e fornitura tempestiva, ai fini della presentazione di relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio. È opportuno organizzare una stretta consultazione con tutti gli attori coinvolti nella rilevazione di dati in materia di asilo e con i principali utilizzatori di tali statistiche.
- (19) Il regolamento (CE) n. 862/2007 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (19 bis) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio*.
- * Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
- (20) È stato consultato il comitato del sistema statistico europeo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 862/2007 è così modificato:

1) all'articolo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) procedure e procedimenti amministrativi e giudiziari negli Stati membri attinenti all'immigrazione, al rilascio di permessi di residenza, alla cittadinanza, all'asilo e ad altre forme di protezione internazionale, all'ingresso e al soggiorno illegali e ai rimpatri.";

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

"j) "domanda di protezione internazionale", la domanda di protezione internazionale quale è definita all'articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*;

* Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).";

b) al paragrafo 1, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

"k) "status di rifugiato", lo status di rifugiato quale è definito all'articolo 2, lettera e), della direttiva 2011/95/UE;"

c) al paragrafo 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

"l) "status di protezione sussidiaria", lo status di protezione sussidiaria quale è definito all'articolo 2, lettera g), della direttiva 2011/95/UE;"

d) al paragrafo 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

"m) "familiari", i familiari quali sono definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*;

* Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).";

e) al paragrafo 1, la lettera o) è sostituita dalla seguente:

"o) "minore non accompagnato", un minore non accompagnato quale è definito all'articolo 2, lettera l), della direttiva 2011/95/UE;"

f) al paragrafo 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

"p) "frontiere esterne", le frontiere esterne quali sono definite all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio*;

* Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).";

g) al paragrafo 1, la lettera q) è sostituita dalla seguente:

"q) "cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l'ingresso", i cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l'ingresso alla frontiera esterna in quanto non soddisfano tutti i requisiti d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399 e non rientrano nelle categorie di persone di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del medesimo regolamento;"

h) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

"s bis) "allontanamento", l'allontanamento quale è definito all'articolo 3, punto 5, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*;

* Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).";

i) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

"s ter) "partenza volontaria", la partenza volontaria quale è definita all'articolo 3, punto 8, della direttiva 2008/115/CE;"

j) il paragrafo 3 è soppresso;

3)

4) l'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) domande di protezione internazionale ritirate durante il periodo di riferimento, disaggregate in base al ritiro implicito ed esplicito di cui agli articoli 27 e 28 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*;

* Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).";

- b) al paragrafo 1 sono aggiunte le seguenti lettere:
- "d) persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono incluse in tali domande in qualità di familiari durante il periodo di riferimento e che chiedono protezione internazionale per la prima volta;
 - e) persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono incluse in tali domande in qualità di familiari durante il periodo di riferimento e la cui domanda è stata trattata mediante procedura accelerata di cui all'articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE;
 - f) persone che hanno reiterato la domanda di protezione internazionale a norma dell'articolo 40 della direttiva 2013/32/UE o che sono incluse in tale domanda in qualità di familiari durante il periodo di riferimento;

- j) persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono incluse in tale domanda in qualità di familiari e hanno beneficiato di condizioni materiali di accoglienza che assicurano ai richiedenti un'adeguata qualità di vita ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, alla fine del periodo di riferimento;

* Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).";

- b) al paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Le statistiche di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) sono disaggregate per età, per sesso e per cittadinanza delle persone in questione, nonché per minori non accompagnati. Esse riguardano periodi di riferimento di un mese di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla fine del mese di riferimento. Il primo mese di riferimento è gennaio 2021.

Le statistiche di cui alla lettera j) riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2021.";

e) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) persone interessate da decisioni di primo grado adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento, che riconoscono, revocano o interrompono lo status di rifugiato o ne respingono il rinnovo;"

f) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) persone interessate da decisioni di primo grado adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento, che riconoscono, revocano o interrompono lo status di protezione sussidiaria o ne respingono il rinnovo;"

g) al paragrafo 2, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Tali statistiche sono disaggregate per età, per sesso e per cittadinanza delle persone in questione, nonché per minori non accompagnati. Esse riguardano periodi di riferimento di tre mesi di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento. Il primo periodo di riferimento è il trimestre gennaio-marzo 2021.";

j) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) persone interessate da decisioni definitive adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento, che riconoscono, revocano o interrompono lo status di rifugiato o ne respingono il rinnovo;"

k) al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) persone interessate da decisioni definitive adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento, che riconoscono, revocano o interrompono lo status di protezione sussidiaria o ne respingono il rinnovo;"

l) al paragrafo 3, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Le statistiche di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) sono disaggregate per età, per sesso e per cittadinanza delle persone in questione nonché, fatta eccezione per la lettera a), per minori non accompagnati. Le statistiche di cui alla lettera g) sono inoltre disaggregate per paese di residenza e per tipo di decisione emessa in relazione alla domanda di asilo. Esse riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2021.";

m) al paragrafo 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) il numero di trasferimenti che comportano le decisioni di cui alle lettere c) e h);"

n) al paragrafo 4 sono aggiunte le seguenti lettere:

"f) il numero di richieste di riesame relative alla ripresa in carico o alla presa in carico dei richiedenti asilo;

g) le norme su cui si fondano le richieste di cui alla lettera f);

h) le decisioni adottate in esito alle richieste di cui alla lettera f).";

o) al paragrafo 4, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Tali statistiche sono disaggregate per sesso e per minori accompagnati e non accompagnati. Esse riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2021.";

5) l'articolo 5 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l'ingresso nel territorio dello Stato membro alla frontiera esterna, disaggregati per cittadinanza;"

a bis) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le statistiche di cui alla lettera a) sono disaggregate ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399*.

* Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).";

b) al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Le statistiche di cui alla lettera b) sono disaggregate per età e per sesso, per cittadinanza delle persone in questione, nonché per i motivi e il luogo del rintraccio. ";

6) l'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul:

- a) numero di permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, disaggregati come segue:
 - i) permessi rilasciati durante il periodo di riferimento che consentono al richiedente di soggiornare per la prima volta, disaggregati per cittadinanza, per motivo del rilascio del permesso, per durata della validità del permesso, per età e per sesso;
 - ii) permessi rilasciati durante il periodo di riferimento in seguito al cambiamento dello status di immigrazione di una persona o del motivo del suo soggiorno, disaggregati per cittadinanza, per motivo del rilascio del permesso, per durata della validità del permesso, per età e per sesso;
 - iii) permessi validi alla fine del periodo di riferimento (numero di permessi rilasciati, non revocati e non scaduti), disaggregati per cittadinanza, per motivo del rilascio del permesso, per durata della validità del permesso, per età e per sesso;

- b) numero di soggiornanti di lungo periodo alla fine del periodo di riferimento, disaggregati per cittadinanza, per tipo di status di soggiornante di lungo periodo, per età e per sesso;
- c) numero di persone che hanno acquisito, nel corso dell'anno di riferimento, un permesso di soggiorno di lungo periodo, disaggregate per età e per sesso.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2021.";

7) l'articolo 7 è così modificato:

e) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il numero dei cittadini di paesi terzi che hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro in forza di una decisione o di un atto amministrativo o giudiziario di cui alla lettera a), disaggregato per cittadinanza delle persone rimpatriate, per tipo di rimpatrio, per tipo di assistenza ricevuta e per paese di destinazione;"

g) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 sono disaggregate per età e per sesso dell'interessato e per minori non accompagnati. Esse riguardano periodi di riferimento di tre mesi di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento. Il primo periodo di riferimento è il trimestre gennaio-marzo 2021.";

8) l'articolo 8 è soppresso;

9) l'articolo 9 è così modificato:

a) sono inseriti i seguenti paragrafi:

"1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.

1 ter. Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità definiti all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

* Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat), sotto forma di relazioni sulla qualità, in merito alle fonti di dati utilizzate, ai motivi che hanno condotto alla selezione di tali fonti e agli effetti sulla qualità delle statistiche delle fonti di dati selezionate, alle misure tecniche e organizzative attuate per garantire la protezione dei dati di carattere personale, nonché ai metodi di stima utilizzati, e informano la Commissione (Eurostat) in merito a eventuali cambiamenti.";

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri trasmettono i chiarimenti supplementari necessari a valutare la qualità delle informazioni statistiche.";

d) è inserito il seguente paragrafo:

"3 bis. La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino le modalità pratiche e il contenuto delle relazioni sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e non comportano un onere o un costo aggiuntivo considerevole per gli Stati membri.";

e) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

- "4. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione (Eurostat) in merito a revisioni e correzioni delle statistiche fornite ai sensi del presente regolamento e a qualsiasi cambiamento riguardante i metodi e le fonti di dati utilizzati, e le comunicano senza indugio le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all'esecuzione del presente regolamento che potrebbero influenzare la qualità dei dati trasmessi.
5. Le misure inerenti alla definizione dei formati appropriati per la trasmissione dei dati sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.";

4 ter) sono aggiunti gli articoli seguenti:

"Articolo 9 bis

Studi pilota

1. Nel rispetto degli obiettivi del presente regolamento e al fine di sottoporre a prova disaggregazioni o dati aggiuntivi o nuovi nell'ambito di applicazione del presente regolamento, la Commissione (Eurostat) istituisce studi pilota che saranno svolti dagli Stati membri su base volontaria.
2. Gli Stati membri, insieme alla Commissione (Eurostat), garantiscono la rappresentatività a livello di Unione di tali studi. Gli studi mirano a valutare la fattibilità di nuove rilevazioni di dati, tra cui la disponibilità di fonti di dati e tecniche di produzione adeguate, la qualità e la comparabilità delle statistiche che ne derivano e i costi e l'onere delle relative rilevazioni di dati.

2 bis. Prima di avviare uno studio pilota specifico, la Commissione (Eurostat) riesamina le pertinenti fonti amministrative a livello dell'Unione al fine di ridurre al minimo l'onere aggiuntivo per gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali e di migliorare l'uso dei dati esistenti, in conformità dell'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009. Il riesame mira a verificare se le nuove statistiche possano essere basate sulle informazioni disponibili in tali fonti e ad armonizzare, ove possibile, i concetti. La Commissione (Eurostat) tiene conto anche dell'onere generato da altri studi pilota in corso al fine di limitare il numero di studi pilota concomitanti durante lo stesso periodo di tempo.

2 ter. Tali studi pilota riguardano i seguenti argomenti:

per le statistiche di cui all'articolo 4, paragrafo 1:

a) persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono incluse in tali domande in qualità di familiari e che:

- i. sono state esentate dalla procedura accelerata o dalla procedura di frontiera o la cui domanda è stata trattata mediante procedura di frontiera;
- ii. non sono registrate nell'Eurodac;
- iii. hanno presentato prove documentali che possono contribuire all'accertamento della loro identità;
- iv. si trovavano in stato di trattenimento, disaggregate per la durata e il motivo del trattenimento; erano oggetto di una decisione o atto amministrativo o giudiziario che ne ordinava il trattenimento o un'alternativa al trattenimento; di un'alternativa al trattenimento, disaggregate per tipo di alternativa e per il mese di emissione di tale decisione o atto;

- v. hanno beneficiato dell'assistenza legale gratuita;
 - v. bis. hanno ricevuto i benefici materiali di cui alla lettera j), disaggregate per età, per sesso e per cittadinanza nonché per minori non accompagnati, compresa la possibilità di mettere in relazione tali statistiche con periodi di riferimento di un mese;
 - vi. sono state identificate come minori non accompagnati e per le quali è stato nominato un rappresentante o a cui è stato offerto un alloggio o è stato consentito di accedere al sistema educativo;
 - vii. sono state sottoposte ad accertamento dell'età, compresi i risultati di tali accertamenti;
- b) numero medio di minori non accompagnati che hanno presentato domanda di protezione internazionale per rappresentante;

per le statistiche di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3:

c) persone interessate da decisioni di primo grado o da decisioni definitive adottate in appello o in sede di revisione:

i. per le statistiche di cui al paragrafo 2, lettera a), e al paragrafo 3, lettera b), disaggregate come segue:

- decisioni che dichiarano tali domande inammissibili in base ai motivi per l'inammissibilità;
- decisioni di rigetto delle domande considerate infondate;
- decisioni di rigetto delle domande in quanto manifestamente infondate nell'ambito di un procedimento ordinario, in base ai motivi del rigetto;
- decisioni di rigetto delle domande in quanto manifestamente infondate nell'ambito di un procedimento accelerato, in base ai motivi del rigetto e del procedimento accelerato;
- decisioni di rigetto delle domande in quanto il richiedente può beneficiare di protezione all'interno del paese di origine;

ii. per le statistiche di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), e al paragrafo 3, lettere c) e d), le decisioni in merito alla cessazione o all'esclusione, ulteriormente disaggregate per il motivo specifico su cui si basa la cessazione o l'esclusione;

- d) persone interessate da decisioni adottate a seguito di un colloquio personale;
- e) persone interessate da decisioni di primo grado o da decisioni definitive che riducono o revocano le condizioni materiali di accoglienza;
- f) durata dei ricorsi;

per le statistiche di cui all'articolo 4, paragrafo 4:

- g) disaggregate per età e cittadinanza;

per le statistiche di cui all'insieme dell'articolo 4:

- h) disaggregate per mese di presentazione della domanda;

per le statistiche di cui all'articolo 6:

- h bis) numero di domande, comprese quelle respinte, di permesso di soggiorno presentate per la prima volta da cittadini di paesi terzi durante il periodo di riferimento, disaggregate per cittadinanza, per motivo della richiesta del permesso, per età e per sesso;
- i) numero di domande di permesso di soggiorno che modificano lo status di immigrazione o il motivo del soggiorno respinte;
- j) permessi rilasciati per motivi familiari, disaggregate per motivo e per status del richiedente il ricongiungimento del cittadino di paese terzo;

per le statistiche di cui all'articolo 7:

- k) per le statistiche di cui al paragrafo 1, lettera a), disaggregate per il motivo della decisione;
- l) persone di cui al paragrafo 1, lettera a), soggette a un divieto d'ingresso;
- m) persone in procedure di rimpatrio soggette a provvedimento di trattenimento, disaggregate per la durata del trattenimento, o soggette ad alternative al trattenimento, disaggregate per tipo di alternativa e mese di emissione di tale decisione;
- n) persone rimpatriate, disaggregate per paese di destinazione e per tipo di decisione o atto come segue:
 - i. in forza di un accordo formale di riammissione dell'Unione;
 - ii. in forza di un accordo informale di riammissione dell'Unione;
 - iii. in forza di un accordo di riammissione nazionale.

3. I risultati degli studi pilota sono valutati dalla Commissione (Eurostat) in stretta cooperazione con gli Stati membri e resi pubblici. La valutazione descrive il valore aggiunto, a livello di Unione, delle nuove rilevazioni di dati frutto degli studi pilota e contiene una valutazione dell'efficacia in termini di costi, compresi l'onere per i rispondenti e i costi di produzione a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009.
4. Tenendo conto della valutazione positiva dei risultati, la Commissione può adottare misure di esecuzione per le nuove rilevazioni di dati di cui al paragrafo 2 ter. Tali misure di esecuzione sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
5. Al fine di agevolare la realizzazione degli studi pilota, la Commissione (Eurostat) fornisce finanziamenti adeguati agli Stati membri che effettuano tali studi conformemente all'articolo 9 ter.
6. La Commissione (Eurostat) presenta una relazione dopo due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, ogni due anni, sui progressi complessivi compiuti per quanto riguarda i temi di cui al paragrafo 2 ter. La relazione è resa pubblica.

Articolo 9 ter

Finanziamento

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, il contributo finanziario è fornito a titolo del bilancio generale dell'Unione agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali interessate di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per:
 - a) sviluppare nuove metodologie per le statistiche ai sensi del presente regolamento, compresa la partecipazione degli Stati membri agli studi pilota rappresentativi di cui all'articolo 9 bis;
 - b) sviluppare e/o attuare nuove rilevazioni di dati, compreso l'aggiornamento delle fonti di dati e dei sistemi informatici, nell'ambito di applicazione del presente regolamento per un periodo massimo di cinque anni.
2. Il contributo finanziario dell'Unione è conforme al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

* Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).";

11) l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di specificare le disaggregazioni conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 7 e di stabilire le norme relative alla definizione dei formati appropriati per la trasmissione dei dati come stabilito all'articolo 9. Quando adotta tali atti di esecuzione, la Commissione giustifica la necessità delle disaggregazioni ai fini dello sviluppo e del monitoraggio delle politiche dell'Unione in materia di migrazione e asilo e assicura che detti atti di esecuzione non comportino considerevoli costi o oneri aggiuntivi per gli Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2, al più tardi 18 mesi prima della fine del periodo di riferimento per quanto riguarda i dati annuali e 6 mesi prima della fine del periodo di riferimento per quanto riguarda i dati infrannuali.";

b) il paragrafo 2 è soppresso;

12) l'articolo 11 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Procedura di comitato";

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).";

c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.";

d) il paragrafo 3 è soppresso;

13) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 11 bis

Deroghe

1. Ove l'applicazione del presente regolamento, o delle misure di esecuzione adottate a norma dello stesso, richieda adeguamenti significativi del sistema statistico nazionale di uno Stato membro, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, concedere una deroga per il periodo di tempo richiesto dallo Stato membro fino a un massimo di tre anni. Sono garantiti la comparabilità dei dati degli Stati membri e il calcolo tempestivo degli aggregati europei rappresentativi e affidabili richiesti e, all'atto di concedere la deroga, si tiene conto dell'onere a carico degli Stati membri e dei rispondenti.
2. Nel caso in cui una deroga sia ancora giustificata da prove sufficienti alla fine del periodo per il quale è stata concessa, la Commissione può concedere, mediante atti di esecuzione, un'ulteriore deroga per un periodo massimo di due anni.
- 2 bis. Ai fini delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, lo Stato membro presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto in questione o sei mesi prima della scadenza del periodo per il quale è stata concessa la deroga corrente.
3. La Commissione adotta tali atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 862/2007 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2021.

L'articolo 4, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 862/2007 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente
